



zione: -

N.1587.- Ministero della Sanità

UFFICIO DEL MEDICO PROVINCIALE=SIRACUSA

IL MEDICO PROVINCIALE . VISTA l'istanza in data 3=3=1971 della S.p.A. RASIOM-Raffinerie Siciliane Oli Minerali - Augusta, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla conservazione del gas "acido fluoridrico"; SENTITA la relazione del Comandante dei VV.FF. dalla quale risulta, in seguito a sopralluogo, l'idoneità del-<u>la zona adibita a deposito, in quanto munita di tutti</u> gli accorgimenti tecnici di difesa, ben definita e non adibita ad altri usi; CONSIDERATO che gli impianti, già collaudati dall'uso. offrono garanzie di sicurezza e lo stesso dicasi per la funzionalità dei mezzi di detenzione impiegati; VISTO il parere favorevole in data I8=3=1971 della Commissione Tecnica Permanente di cui all'art. 39 del D.P.R. 10=6=1955 n.854, con la prescrizione di massima dell'osservanza delle norme vigenti per il trasporto dell'acido fluoridrico;* VISTA la quietanza comprovante il pagamento della tassa di con**ĉ**essione governativa di L.15.000: RITENUTO di potere concedere la richiesta autorizza-

RITENUTO che la Società è esentata dall'autorizzazio-

ne alla utilizzazione del gas suddetto, ai sensi dell'art.62 del R.D. n.147/1927; VISTO il R.D. 9=1=1927 n.147; VISTO il D.P.R. 10=6=1955 n.854; VISTA la legge 13=3=1958 n.296; DECRETA: La S.p.A. RASIOM -Raffinerie Siciliane Oli Minerali Augusta, è autorizzata a conservare e custodire nella zona dello Stabilimento, a ciò adibita, il prodotto "acido fluoridrico" .-La presente autorizzazione è vincolata all'osservanza delle prescrizioni contenute mel Regolamento 9=1= 1927 n.147 citato in premessa.-SIRACUSA, 23=3=1971 IL MEDICO PROVINCIALE (Dott. V.Minissale)